



Laterizi e manufatti in cemento - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

106 - ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/10/2000	31/12/2000	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	18% ¹	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ¹	TFR
01/07/2001	30/04/2004	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ¹	TFR
01/05/2004	31/12/2006	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40% ¹	TFR
01/01/2007	31/03/2013	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2013	31/03/2014	1,3%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,3%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2014	31/03/2015	1,4%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,4%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2015	31/03/2016	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2016	28/02/2019	1,6%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/03/2019	30/06/2020	1,7%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2020	ad oggi	1,8%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

96 - COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO in forma abbreviata COOPERLAVORO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2000	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	18% ²	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ²	TFR
01/07/2001	30/04/2004	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ²	TFR
01/05/2004	31/12/2006	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40% ²	TFR
01/01/2007	31/03/2013	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2013	31/03/2014	1,3%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,3%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2014	31/03/2015	1,4%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,4%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2015	31/03/2016	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2016	28/02/2019	1,6%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/03/2019	30/06/2020	1,7%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2020	ad oggi	1,8%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2000	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	18% ²	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ²	TFR
01/07/2001	30/04/2004	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ²	TFR
01/05/2004	31/12/2006	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40% ²	TFR
01/01/2007	31/03/2013	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2013	31/03/2014	1,3%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,3%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2014	31/03/2015	1,4%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,4%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2015	31/03/2016	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2016	28/02/2019	1,6%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/03/2019	30/06/2020	1,7%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2020	ad oggi	1,8%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	30/04/2004	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ²	TFR
01/05/2004	31/12/2006	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40% ²	TFR
01/01/2007	31/03/2013	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2013	31/03/2014	1,3%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,3%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2014	31/03/2015	1,4%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,4%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2015	31/03/2016	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2016	28/02/2019	1,6%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/03/2019	30/06/2020	1,7%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2020	ad oggi	1,8%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

87 - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/1999 ¹	31/12/2000	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	18% ²	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ²	TFR
01/07/2001	30/04/2004	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ²	TFR
01/05/2004	31/12/2006	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40% ²	TFR
01/01/2007	31/03/2013	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2013	31/03/2014	1,3%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,3%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2014	31/03/2015	1,4%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,4%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2015	31/03/2016	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2016	28/02/2019	1,6%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/03/2019	30/06/2020	1,7%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2020	ad oggi	1,8%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,5%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

ARCO

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/10/2000	31/12/2006	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%	retribuzione di riferimento	ARCO
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/10/2000	31/12/2006	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%; 5,2%; 6,2%	retribuzione di riferimento	ARCO

COOPERLAVORO

Il lavoratore può variare l'aliquota del versamento contributivo entro i limiti di deducibilità fiscale (fonte: COOPERLAVORO).

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile calcolo TFR	LABORFONDS
per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
19/04/2000	31/12/2006	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%	retribuzione di riferimento	ARCO
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
19/04/2000	31/12/2006	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%; 5,2%; 6,2%	retribuzione di riferimento	ARCO
01/01/2007	ad oggi	- ²	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti

massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

² Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FONDEMAIN

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
09/07/2003	31/12/2006	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%	retribuzione di riferimento	ARCO
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
09/07/2003	31/12/2006	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%; 5,2%; 6,2%	retribuzione di riferimento	ARCO

SOLIDARIETÀ VENETO

Fino al 31/12/2006: la contribuzione è elevabile fino al doppio del TFR destinato al Fondo Pensione per gli iscritti dal 28/04/1993 al netto dei contributi a carico dell'azienda.

Destinatari

ARCO - COOPERLAVORO - FONDEMAIN - SOLIDARIETÀ VENETO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è composta dalla somma di minimo tabellare, ex indennità di contingenza, Edr e indennità di funzione quadri.

CCNL 27/09/1999

La retribuzione annua da prendere in considerazione per il calcolo del TFR è composta esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82 e dal l'art. 24 del presente CCNL);
- scatti di anzianità;
- aumenti di merito e altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale;
- premio di produzione (ex art. 22, CCNL 5.2.91);
- maggiorazioni per turni avvicendati;
- 13a mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendali;
- cottimi;
- indennità maneggio denaro;
- indennità di mensa.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso

- accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di ARCO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore ed è rapportato al trattamento retributivo effettivamente percepito dal lavoratore. Se, invece, il lavoratore è collocato in mobilità, cessa il rapporto di lavoro e quindi cessa la contribuzione ad ARCO. In questo caso, l'associato ad ARCO ha due possibilità: può riscattare l'intera posizione, ritirando il capitale maturato, al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro; può restare iscritto ad ARCO e decidere in seguito se trasferire la propria posizione ad un altro Fondo o riscattare l'intera posizione, incassando il capitale maturato.
- CCNL 13/10/2000: "Per l'anno 2001 i lavoratori potranno decidere se effettuare una contribuzione aggiuntiva solo per il secondo semestre o per l'intero anno 2001. Per gli anni successivi le richieste potranno essere presentate annualmente entro il 30 settembre di ogni anno con effetto dal successivo 1° gennaio."

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATERIZI E DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO ARMATO E NON, IN CEMENTO, IN GESSO E PIASTRELLE, E DALLE IMPRESE DEL SETTORE FIBRO-CEMENTO

Indice:

12/02/2020 CCNL Verbale di accordo
30/09/2019 CCNL Ipotesi di accordo
31/03/2016 CCNL Accordo di rinnovo
14/06/2013 CCNL Ipotesi di accordo
11/05/2010 CCNL Accordo di rinnovo
22/04/2004 CCNL Accordo di rinnovo
13/10/2000 ARCO Accordo tra le parti istitutive
27/09/1999 CCNL Testo definitivo
12/03/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
17/10/1994 CCNL Testo definitivo

12/02/2020

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/2/2020, tra la CONFINDUSTRIA CERAMICA, ASSOBECON e FENEALUIL, FILCA CISL, FILLEA-CGIL si è stipulato il presente testo organico e completo del CCNL Laterizi Industria - Manufatti Cementizi.

Il presente CCNL decorre dal 1/4/2019 e scadrà il 31/3/2022.

Art 9 Apprendistato professionalizzante

Le Parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di Categoria ARCO di cui all'articolo 55 del presente CCNL.

Art. 55 Benessere Organizzativo (ex art.55 Previdenza complementare ed ex art.55bis Assistenza sanitaria integrativa)

La prevenzione è un'azione che, volendo mantenere le condizioni ottimali di salute del personale e di rispetto delle persone, nel contempo opera per aumentare la coesione e la produttività presente in Azienda .

Per ottenere entrambi gli obiettivi, le parti concordano di intraprendere azioni al fine di contrastare rischi alla salute, promuovendo il benessere organizzativo aziendale, poiché tutte le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ad un ambiente sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e rispetto.

Sia le imprese, sia i lavoratori e le lavoratrici hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di uguaglianza e di reciproca correttezza. Tutto ciò può essere realizzato attraverso sia i codici di comportamento previsti dal vigente CCNL sia dall'analisi delle condizioni fisiche e psicologiche sostenute dai lavoratori, nonché dalla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro .

Al fine di rimuovere eventuali ostacoli è opportuno porre sotto osservazione le condizioni di lavoro, così da preservare l'azienda da simili evenienze.

Previdenza complementare

1) Normativa

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti, nonché lo statuto del Fondo previdenza Arco e le relative disposizioni regolamentari .

2) Permessi per i componenti gli organismi del Fondo

Ai lavoratori eletti negli Organismi statutarî del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovr  essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso. Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statutarî, le Aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purch  ci  non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti disposizioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale.

3) Contribuzioni

La contribuzione da versare ad Arco, Fondo nazionale previdenza complementare,   cos  ripartita:

- 1% a carico dell'azienda e 1% a carico del lavoratore riferito alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, EDR e indennit  funzione quadri;

- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;

- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

A partire dal 1/5/2004 la quota di TFR da versare al fondo ARCO per i dipendenti con prima occupazione prima del 28/4/1993 (D.Lgs.n.124/93)   elevata al 40%;

A partire dal 1/4/2004 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,20%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dal 1/4/2013 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,30%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dal 1/4/2014 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,40%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dal 1/4/2015 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,50%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dal 1/4/2016 la contribuzione da versare al fondo ARCO, a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,60%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dal 1/3/2019 la contribuzione da versare al fondo ARCO, da parte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,70%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dalla data dell'1.3.2019, il contributo delle aziende sar  dell'1,7% mentre quello del lavoratore sar  dell'1,5%.

A partire dal 1/7/2020 la contribuzione da versare al fondo ARCO, da parte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,80%, ferma restando la base di calcolo.

Pertanto, alla data dell'1/7/2020, il contributo delle aziende sar  dell'1,80 % mentre quello del lavoratore sar  dell'1,50%.

Assistenza sanitaria integrativa

Le Parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che l'assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, definita dal CCNL, costituisce uno dei punti qualificanti dello stesso.

A partire dalla data dell'1/11/2016 viene individuato come Fondo di assistenza sanitaria il FONDO ALTEA.

La contribuzione da inviare con decorrenza dalla data suddetta al Fondo Altea sar  pari ad   3 mensili a carico dei lavoratori che decidano di aderire e di   6 mensili da parte delle aziende in favore degli stessi dipendenti che aderiranno al Fondo.

Le Parti, fermo restando la quota minima di 3 euro mensili da parte del lavoratore, rinviando alla contrattazione di secondo livello la possibilit  di integrare prestazioni di welfare messe a disposizione dai piani del Fondo Altea.

30/09/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 30/9/2019, tra l'ANDIL - Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi, l'ASSOBETON e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si   stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Laterizi Industria

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/4/2019 e scadr  il 31/3/2022

Art. 55 Benessere Organizzativo

La prevenzione   un'azione che, volendo mantenere le condizioni ottimali di salute del personale e di rispetto

delle persone, nel contempo opera per aumentare la coesione e la produttività presente in Azienda .

Per ottenere entrambi gli obiettivi, le parti concordano di intraprendere azioni al fine di contrastare rischi alla salute, promuovendo il benessere organizzativo aziendale, poiché tutte le lavoratrici e i lavoratori, hanno diritto ad un ambiente sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e rispetto.

Sia le imprese, sia i lavoratori e le lavoratrici, hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di uguaglianza e di reciproca correttezza. Tutto ciò può essere realizzato, attraverso sia i codici di comportamento previsti dal vigente CCNL, sia dall'analisi delle condizioni fisiche e psicologiche sostenute dai lavoratori nonché dalla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro .

Al fine di rimuovere eventuali ostacoli, è opportuno porre sotto osservazione le condizioni di lavoro, così da preservare l'azienda da simili evenienze.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1) Normativa

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti, nonché lo statuto del Fondo previdenza Arco e le relative disposizioni regolamentari .

2) Permessi per i componenti gli organismi del Fondo

Ai lavoratori eletti negli Organismi statuari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso.

Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statuari, le Aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti disposizioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale .

3) Contribuzioni

La contribuzione da versare ad Arco, Fondo nazionale previdenza complementare, è così ripartita:

- 1% a carico dell'azienda e 1% a carico del lavoratore riferito alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità funzione quadri;

- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;

- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

A partire dall'1/5/2004 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,20%, ferma restando la base di calcolo .

A partire dall'1/4/2013 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,30%, ferma restando la base di calcolo .

A partire dall'1/4/2014 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,40%, ferma restando la base di calcolo .

A partire dall'1/4/2015 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,50%, ferma restando la base di calcolo .

A partire dall'1/4/2016 la contribuzione da versare al fondo ARCO, a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,60%, ferma restando la base di calcolo .

A partire dall'1/3/2019 la contribuzione da versare al fondo ARCO, da parte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,70%, ferma restando la base di calcolo .

A partire dall'1/7/2020 la contribuzione da versare al fondo ARCO, da parte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,80%, ferma restando la base di calcolo . Pertanto, alla data dell'1/7/2020, il contributo delle aziende sarà dell'1,80% mentre quello del lavoratore sarà dell'1,50%.

31/03/2016

Articolo 55 – Previdenza complementare

1) Normativa

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti, nonché lo statuto del Fondo previdenza Arco e le relative disposizioni regolamentari .

2) Permessi per i componenti gli organismi del Fondo

Ai lavoratori eletti negli Organismi statuari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso. Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statuari, le Aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti disposizioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale.

3) Contribuzioni

La contribuzione da versare ad Arco, Fondo nazionale previdenza complementare, è così ripartita:

- 1% a carico dell'azienda e 1% a carico del lavoratore riferito alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, E.D.R. e indennità funzione quadri;

- 100% dell'accantonamento T.F.R. maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;

- 18% dell'accantonamento T.F.R. maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

A partire dal 1° maggio 2004 la quota di T.F.R. da versare al fondo ARCO per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs. n. 124/93) è elevata al 40%.

A partire dal 1° maggio 2004 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,20%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dal 1° aprile 2013 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,30%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dal 1° aprile 2014 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,40%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dal 1° aprile 2015 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,50%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dal 1° aprile 2016 la contribuzione da versare al fondo ARCO a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,60%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dal 1° marzo 2019 la contribuzione da versare al fondo ARCO, da parte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,70%, ferma restando la base di calcolo.

Ricapitolando alla data dell'1.3.2019 il contributo delle aziende sarà dell'1,7% mentre quello del lavoratore sarà dell'1,5%.

Dichiarazione

La praticabilità di quanto previsto al punto 2), ultimo comma, dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.

14/06/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 24/6/2013, tra ANDIL, ASSOCONCRETE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, si è stipulato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 9/9/2010 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione di laterizi e manufatti cementizi.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/4/2013 e scadrà il 31/3/2016.

Art. 55 Previdenza complementare

1) Normativa

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti, nonché lo statuto del Fondo previdenza Arco e le relative disposizioni regolamentari.

2) Permessi per i componenti gli organismi del Fondo

Ai lavoratori eletti negli Organismi statuari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso.

Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statuari, le Aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori anticiperanno, a titolo non

retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti disposizioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale.

3) Contribuzioni

La contribuzione da versare ad Arco, Fondo nazionale previdenza complementare, è così ripartita:

- 1% a carico dell'azienda e 1% a carico del lavoratore riferito alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità funzione quadri;

- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;

- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

A partire dall'1/5/2004 la quota di TFR da versare al fondo ARCO per i dipendenti con prima occupazione prima del 28/4/1993 (D.Lgs. n. 124/93) è elevata al 40%;

A partire dall'1/5/2004 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,20%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dall'1/4/2013 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,30%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dall'1/4/2014 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,40%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dall'1/4/2015 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,50%, ferma restando la base di calcolo.

A partire dall'1/4/2016 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,60%, ferma restando la base di calcolo.

- Dichiarazione a verbale -

La praticabilità di quanto previsto al punto 2), ultimo comma, dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.

11/05/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 11/5/2010, tra ANDIL, ASSOCONCRETE e FENEA-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 11/7/2008 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione di laterizi e manufatti cementizi.

Il presente accordo decorre dall'1/4/2010 al 31/3/2013.

Art. 55 - Previdenza complementare

1) Normativa

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti, nonché lo statuto del Fondo previdenza ARCO e le relative disposizioni regolamentari.

2) Permessi per i componenti gli organismi del Fondo

Ai lavoratori eletti negli Organismi statutari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso.

Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statutari, le Aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti disposizioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale.

3) Contribuzioni

La contribuzione da versare ad ARCO, Fondo nazionale previdenza complementare, è così ripartita:

- 1% a carico dell'azienda e 1% a carico del lavoratore riferito alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità funzione quadri;
- 100% dell'accantonamento o TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

A partire dall'1/5/2004 la quota di TFR da versare al fondo ARCO per i dipendenti con prima occupazione prima del 28/4/1993 (D.Lgs. n. 124/93) è elevata al 40%;

A partire dall'1/4/2013 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,30%, ferma restando la base di calcolo.

22/04/2004

Art.55 Previdenza complementare

Aggiungere all' articolo quanto segue:

- 1) A partire dal 1° maggio 2004 la quota di TFR da versare al fondo ARCO per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124/93) è elevata al 40%;
- 2) A partire dal 1° maggio 2004 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,20%, ferma restando la base di calcolo.

13/10/2000

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 ottobre 2000, presso la sede di Federlegno – Arredo a Milano, si sono incontrate, sulla base degli impegni assunti in fase di rinnovo dei relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e in qualità di Parti Costituenti ARCO – Fondo nazionale pensione complementare -, le seguenti Associazioni e Organizzazioni:

ANDIL
ASSOBETON
ASSOMARMI
FEDERLEGNO-ARREDO
UNITAL-CONFAPI

e

FENEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL

CHE CONCORDANO:

premesso che ARCO è il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i vari CCNL sottoscritti dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali sopra elencati;

1) la contribuzione ad ARCO matura dal 1° ottobre 2000 secondo gli accordi in essere nei vari CCNL (1% della retribuzione lorda composta da paga base, contingenza, EDR ed eventuale indennità quadri a carico dei lavoratori che hanno aderito al Fondo con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993; il 100% del TFR per i lavoratori che hanno aderito al Fondo con data di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993);

2) dal 1° gennaio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, la quota di TFR da versare ad ARCO per i lavoratori con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993, passa al 30%;

3) dal 1° luglio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, il contributo a carico dei lavoratori mantenendo inalterata la base di calcolo passa, all'1,1%;

4) dal 1° luglio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, il contributo a carico delle aziende, mantendo inalterata al base di calcolo, passa all'1,1%;

5) nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 le aziende verseranno ad ARCO – a titolo di contributo straordinario – una somma UNA TANTUM, forfetaria destinata alle spese di gestione del fondo pari a £ 30.000 per ciascun lavoratore in forza alla data del 30 giugno 2001, che ha aderito al Fondo;

6) la definizione delle modalità operative e della tempistica di versamento di quanto al precedente punto, vengono demandate al Consiglio di Amministrazione di ARCO, che si farà carico anche dell'informazione alle aziende interessate.

Per l'anno 2001 i lavoratori potranno decidere se effettuare una contribuzione aggiuntiva solo per il secondo semestre o per l'intero anno 2001. Per gli anni successivi le richieste potranno essere presentate annualmente entro il 30 settembre di ogni anno con effetto dal successivo 1° gennaio.

27/09/1999

Art. 55 - Previdenza complementare

1) Normativa

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti, nonché lo statuto del Fondo previdenza Arco e le relative disposizioni regolamentari.

2) Permessi per i componenti gli Organismi del Fondo

Ai lavoratori eletti negli Organismi statuari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso.

Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statuari, le aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori, anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purchè ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti disposizioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale.

3) Contribuzione

La contribuzione da versare ad Arco, Fondo nazionale previdenza complementare, è così ripartita:

- 1% a carico dell'azienda e 1% a carico del lavoratore riferito alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, E.d.r. e indennità funzione quadri;
- 100% dell'accantonamento t.f.r. maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- 18% dell'accantonamento t.f.r. maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

Dichiarazione a verbale

La praticabilità di quanto previsto al punto 2), ultimo comma, dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.

12/03/1997

Previdenza complementare

Le parti stipulanti il presente accordo costituiranno entro il prossimo mese di giugno una Commissione tecnica paritetica per l'approfondimento del quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per l'esame delle soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la gestione a livello di settore della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria.

Detta Commissione presenterà un rapporto alle parti stipulanti entro il mese di dicembre 1998.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 57 del c.c.n.l. 17 ottobre 1994 anche per quanto concerne la misura di utilizzo del t.f.r., le aziende concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura dell'1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza, E.d.r. e indennità di funzione quadri di

spettanza dei lavoratori che aderiranno alla previdenza complementare. I lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura. Gli oneri contributivi a carico di lavoratori e imprese decorreranno dalla effettiva operatività del sistema definito dalle parti .

17/10/1994

Art. 57 - Previdenza integrativa volontaria

Le parti assumono l'impegno di procedere, successivamente ad una adeguata riforma del sistema pensionistico e del regime contributivo, alla realizzazione di una tutela previdenziale integrativa volontaria, rispondente alle caratteristiche dei settori cui si applica il presente contratto, verificando tempi, modi e forme di tale realizzazione secondo quanto di seguito previsto.

Le parti provvederanno, successivamente all'emanazione delle necessarie norme di legge e comunque entro due mesi dalla loro entrata in vigore, ad insediare una commissione tecnica composta da esperti designati in numero paritetico con il compito di esaminare tempi, modi e forme di applicazione ai settori disciplinati dal presente contratto delle disposizioni a quel momento vigenti sulla previdenza integrativa volontaria e di avanzare proposte per la costituzione di un Fondo nazionale a capitalizzazione individuale alimentato nella prima fase di funzionamento attraverso l'utilizzazione di una quota del trattamento di fine rapporto, che verrà a maturazione dopo la costituzione del Fondo stesso , pari al 18%.
